

N. 2/15 Rep. CRISI



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

dott. Roberto Simone

Letta l'istanza presentata da Rigoni Gianfranco ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), l. 3/2012;

considerato che il Rigoni ha avanzato per la risoluzione dello stato di sovraindebitamento una proposta di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* l. 3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell'art. 14 *ter*, comma 3, tra cui la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, la quale si è soffermata sui seguenti punti normativamente previsti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.S.' or similar, located on the right side of the page.

considerato che, sebbene l'art. 15 *quinquies*, comma 2, lett. e) l. 3/2012 faccia riferimento al provvedimento di omologazione, deve ritenersi che con questo sia inteso fare riferimento al provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 *novies*, posto che nella procedura ex art. 14 *ter* non è prevista alcuna fase di omologa;

ritenuta la fattibilità della proposta alla luce del raffronto fra le passività indicate ed il valore dell'unità immobiliare che sarà liquidata per far fronte alle prime.

P.Q.M.

Il G.D. così dispone:

- 1) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Luiber Todesco;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia nonché l'iscrizione presso il registro delle imprese;
- 4) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore presso i registri immobiliari;
- 5) autorizza l'istante ad utilizzare l'immobile adibito a residenza familiare fino a quando non si perverrà alla sua liquidazione in attuazione della presente proposta.

Si comunichi anche al dott. Luiber Todesco ed alla CCIAA di Venezia per
l'iscrizione del presente decreto presso il registro delle imprese.

Venezia, li 14.5.2015

Il G.D.

R. Pisoni

